

ACCESSI AL MERCATO DEL LAVORO

1. Le parti convengono di istituire all'interno dell'Osservatorio Nazionale sul diritto all'informazione, un apposito organismo congiunto che assolve anche agli scopi previsti al punto 1.5) dell'accordo 7.7.95 con i seguenti compiti:

- Monitoraggio sull'andamento del complesso degli inserimenti lavorativi/formativi, verificandone le modalità, i quantitativi e le relative trasformazioni a tempo indeterminato; sulla realizzazione di pari opportunità, sull'effettivo svolgimento e completamente dei percorsi di formazione;
- Utilizzo di apposita Banca Dati per favorire la domanda interna e la ricerca di professionalità mirate e qualificate.

2. Si conferma che il rapporto di lavoro stipulato con le Società del Gruppo F.S. è a tempo indeterminato come previsto dal vigente CCNL (art. 31).

3. Si conviene che i contratti a tempo determinato possono essere attivati fino ad un massimo del 10% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella medesima unità produttiva per fronteggiare:

- Incrementi produttivi a carattere temporaneo;
- Difficoltà contingenti, organizzative e gestionali del lavoro derivanti da eventi non prevedibili e non altrimenti superabili;
- Sostituzione lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto per servizio militare obbligatorio, gravidanza e puerperio o per assenze prolungate di altra natura che danno diritto alla conservazione del posto.

La durata del contratto a tempo determinato sarà definita tra le parti nell'ambito del nuovo CCNL.

4. Per i contratti di formazione e lavoro si riconfermano i requisiti di età compresi tra i 18 e i 32 anni e in particolare si conviene di introdurre le seguenti modifiche:

- Ulteriore requisito di 12 mesi di disoccupazione per età superiore a 25 anni;
- Ridefinizione delle professionalità di inserimento ricomprendendovi anche i laureati.

5. Metodologie di assunzione: le parti si incontreranno per definire l'argomento entro il 15.12.1999, tenendo conto dell'esigenza di individuare criteri che garantiscano la trasparenza, la qualità e l'oggettività della scelta.

6. Le forme di utilizzo del telelavoro non possono rappresentare modalità di costituzione del rapporto di lavoro, ma soltanto delle modalità diverse di svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto, si conviene di regolamentare nell'ambito del nuovo C.C.N.L. le modalità e le quantità, introducendo la possibilità di sperimentare forme di telelavoro sulla base di progetti specifici ed in un quadro di regole concordate.

7. Si conviene di concordare tra le parti la possibilità di stipulare contratti a termine legati a specifiche commesse e a collaborazioni particolari per qualifiche e professionalità.

8. Le parti si impegnano, nell'ambito della definizione del nuovo CCNL a regolamentare modalità di applicazione degli istituti dell'apprendistato, del lavoro interinale, del part-time anche con riferimento al fenomeno della stagionalità.

Roma, 23 novembre 1999
seguono firme